

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica - Decreto 7 agosto 2006. Disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del

Autore: decreti

In: Diritto amministrativo

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto
l'art.
10-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto
l'art.
9,
comma

5-ter,
del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303;

Considerato
che
l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei

segretari
comunali
e provinciali ha evidenziato l'interesse a che i

segretari
comunali
e
provinciali
siano utilizzati temporaneamente

presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione

pubblica

per

la

diversificazione

e

l'arricchimento

dell'esperienza

professionale,

anche

nell'ottica

di

una generale

esigenza

di

rafforzamento

dei

canali

di

raccordo

tra

l'amministrazione statale e le autonomie locali;

Vista

la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia,

con cui viene manifestato l'assenso sullo schema di decreto;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

1.
La
Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e

provinciali in disponibilita' nel numero massimo di trenta unita' per

un
periodo
non
superiore a quattro anni dall'entrata in vigore del

presente decreto.

2.
L'utilizzo
temporaneo
e'
disposto a seguito di richiesta del

Dipartimento

della
funzione
pubblica
all'Agenzia
autonoma per la

gestione

dell'albo

dei

segretari
comunali
e
provinciali
con

determinazione di quest'ultima, previo consenso dell'interessato.

3.

Ai fini dell'utilizzo temporaneo l'individuazione dei segretari

comunali
e
provinciali
avviene
sulla

base
della valutazione del

curriculum,
previa
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

della funzione pubblica dell'avviso per la trasmissione dello stesso,

in

relazione

alle

esigenze

professionali

per
garantire
il

rafforzamento
delle attività di semplificazione delle norme e delle

procedure

amministrative

e

di

monitoraggio dei servizi resi dalla

pubblica

amministrazione

alle imprese e ai cittadini, nonché delle

attività

connesse

alla

gestione del personale in eccedenza di cui

agli

articoli 34

e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

4.

La

richiesta del Dipartimento e la determinazione dell'Agenzia

indicano

il

fabbisogno
professionale
da
soddisfare
e
la durata

dell'utilizzo.

5.
L'utilizzo
puo'
essere
disposto
nei confronti dei segretari

comunali
e
provinciali
di
cui
all'art.
3-ter
del decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e

ai
segretari
in
disponibilita'
ai sensi dell'art. 101 del decreto

legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente

all'adozione
della determinazione di utilizzo, il segretario intenda

accettare
una
proposta di incarico come titolare di sede, l'Agenzia

autonoma

per

la
gestione
dell'albo
dei
segretari
comunali
e

provinciali
ne
da'
tempestiva
comunicazione al Dipartimento della

funzione
pubblica
entro
congruo
termine. La posizione di utilizzo

cessa
automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la

provincia.

6.
L'utilizzo
viene
disposto per le finalita' indicate dall'art.

10-bis,
comma
2,
del
decreto-legge

30
settembre
2005,
n. 203,

convertito,
con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248,

specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al

momento
dell'assegnazione
del segretario alla sua struttura, per lo

svolgimento
di
attività'
di
studio,
ricerca,
consulenza
o
per

attività'
istruttoria nell'ambito dei procedimenti di competenza del

Dipartimento
della
funzione pubblica, con esclusione dell'esercizio

di
competenze
esterne.

In
ogni
caso,
l'utilizzo non comporta il

conferimento
di
incarichi
dirigenziali.

Si
applica
l'art.
101,

comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7.
Durante
il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta

la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di

disponibilita'

con

oneri

a

carico

dell'Agenzia

autonoma

per la

gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro

per le riforme e l'innovazione

nella pubblica amministrazione

Nicolais

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006

Ministeri
istituzionali

-

Presidenza
del
Consiglio dei Ministri,

registro n. 11, foglio n. 135

<https://www.diritto.it/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-funzione-pubblica-decreto-7-agosto-2006-disciplina-per-l-utilizzo-di-un-contingente-di-segretari-comunali-e-provinciali-da-parte-della-pre/>